

TI_GERICHTE 35.2000.32 vom 11. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2000.32

FR: TI_GERICHTE 35.2000.32 du 11 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 35.2000.32 del 11 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

A quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente? (P.F. dia una descrizione esatta e completa). Alla morsicatura di un pezzo duro contenuto in una torta di mandorle o noci.

E. 4

Quale alimento stava mangiando? Una fetta di torta alle mandorle o noci.

E. 5

Ha masticato qualcosa di duro? (X) SI () NO Se si, di che cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato? Dal momento che ho morsicato qualcosa di duro è probabile che non tutte le noci sono state snocciolate a dovere. Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l'evento? Non ho visto questo corpo duro. Quando ho morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha ceduto prima. L'angolo di dente è stato ritrovato, mentre il pezzo duro no, probabilmente è stato ingoiato involontariamente. E a suo giudizio a quale causa é da far risalire il danno patito? Alla masticazione di un alimento contenente pezzi duri" (doc. _). Con il proprio ricorso 12 aprile 1999 (I), l'insorgente ha, essenzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare compilando il summenzionato "questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di alimenti". 2.6. La questione contestata é circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati. Il ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF, così come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dalla _____ - ha dichiarato che la frattura del dente è stata causata da un "pezzo duro", contenuta nel cibo che stava per ingerire, probabilmente un pezzetto di guscio di noce. Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto

allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.). È, però, doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M). In concreto, l'assicurato, semplicemente, suppone che ad aver provocato il danno al dente sia stata una scheggia di guscio di noce contenuta nella torta, ciò che non è tuttavia stato in grado d'accertare direttamente (cfr. doc. __, risposta al quesito n. 5: "Non ho visto questo corpo duro. Quando ho morsicato la torta ho sentito qualcosa di duro, ma purtroppo il dente ha ceduto prima. L'angolo di dente è stato trovato, mentre il pezzo duro no, probabilmente è stato ingoiato involontariamente" - la sottolineatura è del redattore). Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario. Il TFA, infatti, in un caso analogo a quello ora sub iudice, in cui un'assicurata aveva sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.). Parimenti, in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna prova al riguardo, il TFA ha escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA inedita 21.11.1990 in re T.). Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA 30.4.1991 in re R.; 16.1.1992 in re T. non pubbl. citate in STFA 27.8.1992 in re M.). Si deve, dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi. Non essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b). Con il proprio gravame, _____ ha affermato che vi sarebbero dei testimoni oculari dell'accaduto. Da parte sua, questa Corte può tranquillamente esimersi dal sentire questi presunti testimoni, nella misura in cui è impossibile che essi possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che la stessa non è stata appurata neppure dal diretto interessato. 2.7. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid 5).